REGOLAMENTO N. 724/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1967

che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in seguito alle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE il livello dei prezzi d'intervento per i semi oleosi è superiore, alla fine di ciascuna campagna, a quello dell'inizio della campagna successiva ; che, in determinate zone della Comunità, il raccolto può cominciare prima della data d'inizio della campagna ; che è opportuno evitare che organismi di intervento acquistino i semi di colza, di ravizzone e di girasole del nuovo raccolto ai prezzi validi alla fine della campagna precedente ; che, a tale scopo, è opportuno prevedere che, alla fine di ogni campagna, gli organismi d'intervento acquistino i semi al prezzo valido all'inizio di tale campagna ; che, tenendo conto della data dell'inizio del raccolto dei semi di colza e di ravizzone in determinate zone della Comunità, è necessario mantenere per tali semi, durante il penultimo mese della campagna, le condizioni di intervento valide nel corso del mese precedente ;

Considerando che la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento deve effettuarsi senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e a prezzi che non possano ostacolare la normale evoluzione dei prezzi sul mercato della Comunità e dei paesi terzi ; che il sistema dell'aggiudicazione consente di conseguire gli obiettivi suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° al 30 giugno di ogni anno, gli organismi di intervento acquistano i semi di colza e di ravizzone al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso.

2. Dal 1° agosto al 30 settembre di ogni anno, gli organismi d'intervento acquistano i semi di girasole al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso.

Articolo 2

1. La vendita dei semi oleosi detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante aggiudicazione ;

a) ai fini della loro reimmissione sul mercato comunitario, sulla base di prezzi che consentano di evitare un deterioramento del mercato e a condizioni che tengano conto della situazione dell'approvvigionamento della Comunità ;

b) per l'esportazione, sulla base di prezzi da stabilire nei singoli casi in funzione dell'evoluzione e del fabbisogno del mercato.

2. Le condizioni relative all'aggiudicazione, nel luogo in cui sono detenuti i semi, devono assicurare la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento all'interno della Comunità.

3. Se le offerte presentate all'aggiudicazione non sembrano corrispondere alle effettive possibilità di vendita sul mercato, l'aggiudicazione è annullata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.